



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco DE STEFANO	- Presidente -
Dott. Pasquale GIANNITI	- Consigliere -
Dott. Cristiano VALLE	- Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI	- Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SAIJA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12910-2023 proposto da:

██████████, domiciliato "ex lege" presso l'indirizzo di posta
 elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e
 difeso dall'Avvocato Mario TOZZI;

contro

██████████ domiciliata "ex lege" presso
 l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,
 rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio PANICO;

- controricorrente -

Oggetto

**OPPOSIZIONE
ESECUZIONE**

Separazione
personale dei
coniugi -
Provvedimento sul
mantenimento dei
figli - Contribuzione
"pro quota" alle
spese ordinarie
scolastiche e
mediche - Mancato
adempimento
dell'obbligato -
Esecuzione forzata
- Allegazione e
documentazione
delle spese -
Necessità

R.G.N. 12910/2023

Cron.

Rep.

Ud. 26/3/2025

Udienza pubblica



Avverso la sentenza n. 1292/2023, del Tribunale di Napoli Nord,
depositata in data 28/03/2023;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
26/03/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;

udita la sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna Maria
SOLDI;

uditi gli Avvocati Marco TOZZI e Antonio PANICO.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1292/23, del 28 marzo 2023, del Tribunale di Napoli Nord, che - accogliendo il gravame esperito da [REDACTED] avverso la sentenza n. 2247/21, del 16 marzo 2021, del Giudice di pace di Nola - ha rigettato l'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta, in relazione al precetto con cui [REDACTED] gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.015,92, di cui € 2.834,44 a titolo di rimborso di spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore delle figlie Laura e Sara (più € 181,46 per spese di precetto), in forza delle statuizioni contenute nelle condizioni di separazione personale dei coniugi, omologate dal medesimo Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 27 luglio 2018.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essersi opposto al suddetto atto di precetto, per farne valere la nullità e/o inefficacia per genericità e/o indeterminatezza, oltre che per eterogeneità del credito, assumendo, comunque, la non debenza delle somme precettate.

Accolta dal primo giudice l'opposizione, tale decisione - su gravame della creditrice opposta - veniva riformata in appello. A



tale esito il giudice di seconde cure perveniva affermando di non condividere l'orientamento, fatto proprio dalla sentenza appellata, "sulla necessità di allegare", al precetto, "la documentazione attestante le spese sostenute", di modo che il credito risulti "determinabile nel suo ammontare", e ciò perché esse erano "allegate e sufficientemente determinabili, non necessitando anche l'allegazione della documentazione a sostegno".

3. Avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED], sulla base - come detto - di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma 4, n. 1), cod. civ. e dell'art 474 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto sufficiente che le spese fossero determinabili, reputando non necessaria l'allegazione della documentazione a sostegno. Assume, per contro, il ricorrente che tale tesi, "in assenza di allegazione e documentazione delle spese sostenute dal genitore collocatario, esporrebbe illegittimamente il debitore a qualsiasi richiesta del creditore, senza potersi difendere", venendo "a sopprimere la dialettica e il contributo che ciascun genitore può fornire in merito al dove, come e al quando" delle spese, "poiché si sarebbe in presenza di un decidente e di un mero pagatore".

D'altra parte, anche l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte - indicato, peraltro, come minoritario - che "sancisce l'ammissibilità dell'azione esecutiva diretta per le spese mediche e scolastiche ordinarie" (è citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2011, n. 11316), non solo precisa che "il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi *pro quota* le spese ordinarie



per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò, solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità", ma chiarisce, altresì, che l'attività di "allegazione e documentazione va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già, nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto".

Tanto, del resto, è imposto - secondo il ricorrente - dalle "caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità proprie del titolo esecutivo di cui all'art. 474 cod. proc. civ.". Difatti, se è vero, che la giurisprudenza ha ammesso che "il titolo esecutivo possa essere integrato da elementi extratestuali, a condizione che i dati di riferimento siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si è formato", resta inteso che "non si può attribuire alle opposizioni la funzione di chiarire, esplicitare o integrare il titolo esecutivo", né che "il processo di esecuzione può diventare una sorta di prosecuzione di quello di cognizione".

Deduce, inoltre, il ricorrente che - nella specie - il provvedimento di omologa della separazione coniugale poneva a carico del genitore che avesse preteso il rimborso l'onere di "provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, con indicazione di massima delle spese da sostenere, richiedendo riscontro entro sette giorni", stabilendo che, in "caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata".

L'obbligo di preventiva concertazione si poneva, dunque, quale "requisito imprescindibile ai fini del rimborso delle spese straordinarie".



3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - "difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia e avendo la Corte territoriale manifestamente travisato le informazioni probatorie oggettive".

Si assume, infatti, che il Tribunale di Napoli Nord "non ha in alcun modo motivato la propria posizione né ha tenuto conto del contenuto dell'atto posto a base del precetto (ricorso separazione consensuale e decreto di omologa) al punto M, nel quale era specificamente indicata la procedura pattizia per ottenere dall'altro genitore il consenso alla spesa straordinaria e, cioè, il preventivo invio di una comunicazione via e-mail, con indicazione di massima delle spese da sostenere che, in mancanza di riscontro entro 7 giorni, potevano ritenersi approvate".

Agli atti di causa "non vi era e non vi è nessuna prova di tale preventiva comunicazione per cui è evidente che l'omesso esame di tale rilevante circostanza, determinando la mancanza di prova dell'avvenuta approvazione della spesa, costituisce vizio motivazionale rilevante ai fini della decisione della causa che, se esaminata, non poteva che condurre al rigetto dell'appello".

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'assenza di una adeguata esposizione dei fatti di causa - o, comunque, rigettata, non senza, però, previamente eccepirne l'improcedibilità. Si assume, infatti, che il ricorso sarebbe stato iscritto a ruolo/depositato in data 20 giugno 2023 e, dunque, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, risalente al precedente 29 maggio. Orbene, poiché il 18 giugno era domenica, il termine di cui all'art.



369, comma 1, cod. proc. civ. era destinato a scadere il 19 giugno.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.

6. Il Procuratore Generale, in persona di una sua Sostituta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. "*In limine*", devono disattendersi le eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente.

8.1. Diversamente da quanto eccepito da [REDACTED] [REDACTED] il ricorso non è improcedibile per tardività del suo deposito, atteso che agli atti del presente giudizio (come, del resto, affermato dal ricorrente nella propria memoria ex art. 378 cod. proc. civ.) vi è documentazione attestante che l'attività di deposito/iscrizione a ruolo risale al 16 giugno 2023, sicché il termine di venti giorni - decorrente dal precedente 29 maggio - risulta rispettato.

In data 20 giugno 2023 si è avuta solo l'accettazione del deposito da parte del sistema telematico, dato in sé irrilevante dinanzi alla ritualità del deposito del 16 giugno.

Da disattendere è pure l'eccezione d'inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., giacché il ricorso contiene una descrizione più che adeguata dei fatti di causa, come tale idonea a soddisfare il requisito di "contenuto-forma" del ricorso prescritto dalla norma suddetta, la quale esige che lo stesso rechi



“l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata” dei fatti di causa (tra le molte, cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01), con previsione sostanzialmente confermata sul punto anche dalla novella arrecata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.

9. Ciò detto, il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.

9.1. Il primo motivo è fondato.

9.1.1. Nello scrutinarlo, deve muoversi dalla constatazione che - come evidenzia anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta - il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, al punto M, prevedeva due distinte tipologie di spese straordinarie, da sopportarsi da parte dei genitori nella pari misura del 50%, a seconda che richiedessero, o meno, un preventivo accordo. Tra le spese richiedenti il preventivo accordo figurano quelle relative “al divertimento”, di talché almeno per la “spesa per festa di diciotto anni”, oltre che per le “spese varie” (per le quali il precetto indica gli importi di € 1.505,78 ed € 44,42; cfr. pag. 12 del ricorso), la doglianza relativa alla loro non debenza - in assenza, appunto, di preventivo accordo - avanzata dal  (cfr. pag. 11 del ricorso) merita senz’altro accoglimento, essendo mancata quella concertazione tra i genitori che si poneva quale condizione di esigibilità, in forza dell’espressa previsione nel provvedimento del giudice che costituisce titolo esecutivo, del diritto a ripetere “*pro quota*” quanto pagato.

9.1.2. Analogo esito, tuttavia, s’impone pure per la doglianza secondo cui, anche per le spese non necessitanti un preventivo accordo (in particolare, mediche e di istruzione), occorre



soddisfare un onere non di semplice “allegazione”, ma pure di “documentazione” (secondo quella che appare la prospettiva, nuovamente, fatta propria pure dal Procuratore Generale, oltre che dall’odierno ricorrente).

Sul punto, tuttavia, deve darsi conto dell’esistenza, se non di un vero e proprio contrasto, almeno di un “disallineamento” nella giurisprudenza di legittimità, tale da aver giustificato la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.

Infatti, se già da tempo questa Corte ha affermato che il “provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure «*pro quota*», le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore” (così, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2011, n. 11316, Rv. 618151-01; ma nello stesso senso, con orientamento quindi tutt’altro che minoritario, si vedano pure: Cass. Sez. 6-1, ord. 2 marzo 2016, n. 4182, Rv. 638878-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2021, n. 40992, non massimata; Cass. Sez. 1, ord. 12 dicembre 2022, n. 36224, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 12 gennaio 2023, n. 793, non massimata, che sottolinea la necessità della presenza di una “debita documentazione a supporto”), taluni più recenti arresti ridimensionano tale onere di documentazione, mostrandosi inclini a richiedere una mera “elencazione in precetto” delle stesse (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 18 marzo 2024, n. 7169, Rv. 670640-01; ma analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord.



15 febbraio 2021, n. 3835, Rv. 660607-01), così da consentire l'integrazione del titolo "all'esito di mera operazione aritmetica" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 13 gennaio 2021, n. 379, Rv. 660362-01).

9.1.3. Orbene, in applicazione anche alla fattispecie in esame dei principi che regolano la materia dell'esecuzione forzata, reputa questo Collegio che l'orientamento più rigoroso, che esige la "documentazione" delle spese e non la mera "elencazione", vada preferito, con conseguente integrale accoglimento del primo motivo del presente ricorso.

In tal senso depone, innanzitutto, la necessità del più pieno ossequio possibile alle previsioni stabilite dal giudice del merito cognitivo, ove - come nella specie - espressamente impartite, evidentemente proprio al fine di regolare compiutamente (in base alla piena conoscenza della situazione di fatto, appunto devoluta istituzionalmente al giudice della separazione) i delicati rapporti tra coniugi in sede di disgregazione del vincolo matrimoniale.

In linea generale, poi, va attribuita rilevanza all'esigenza di evitare una possibile proliferazione del contenzioso ex art. 615 cod. proc. civ.. Se è vero, infatti, che il principio della durata ragionevole, sancito dall'art. 111 Cost. e preso in considerazione dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali "include anche i procedimenti esecutivi, ed in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento" (tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 24 settembre 2009, n. 20549, Rv. 609846-01), risulta evidente che per garantire, anche in tale ambito, l'effettività del principio della durata ragionevole del processo occorre non solo "evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita



definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue" (cfr., per limitarsi alle pronunce del Supremo Collegio, Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2008, n. 26373, Rv. 605610-01; Cass. Sez. Un., ord. 30 marzo 2021, n. 8774, Rv. 660857-01), ma anche, a maggior ragione, incoraggiare quelli che possano addirittura prevenire l'instaurazione del giudizio.

Inoltre, corroborano la preferenza per la tesi prescelta da questo Collegio anche ragioni di coerenza sistematica.

Difatti, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali "eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi", sicché si tratta, in definitiva, di "esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel *quando* e nel *quantum*" (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, *cit.*), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione.

Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore eseguendo, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda "*in parte qua*" il pagamento.

Resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento.



9.2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo.

10. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:

"la convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall'altro genitore, subordinatamente all'esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria".

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio della
Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 26 marzo
2025.

Il Consigliere estensore
Stefano Giaime GUIZZI

Il Presidente
Franco DE STEFANO

